

Domanda	<p>Considerato che la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha previsto al comma 576, tra le condizioni essenziali per l'esperimento di una procedura di selezione per la scelta del concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, la "espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 "; considerato che il capitolato d'oneri prevede al paragrafo 2.6 che i rapporti negoziali consentiti con il punto vendita siano i servizi di cui ai punti I, II e III del medesimo paragrafo 2.6 e che tali rapporti siano da considerare addizionali, estranei e ulteriori rispetto a quelli già oggetto di obblighi concessori; tanto sopra considerato si chiede se:</p> <p>(i) l'operatore che risulterà aggiudicatario avrà la libertà di sottoscrivere contratti per la raccolta del gioco con i soli titolari di punti vendita fisici che accettino di pagare tale canone per servizi addizionali (anche nel caso tali servizi addizionali e tale canone vengano previsti come remunerazione per un contratto separato ma comunque collegato al contratto di raccolta del gioco) oppure se sarà invece obbligato a sottoscrivere contratti per la raccolta di gioco anche con punti vendita che non accettino i servizi addizionali estranei e ulteriori;</p> <p>(ii) qualora la risposta al quesito precedente sia nel senso che l'operatore non possa costringere i punti vendita a pagare un canone per servizi addizionali per ottenere la possibilità di rivendita del gioco, si richiede di confermare se la violazione di tale divieto dia luogo all'obbligatorio versamento di quanto indebitamente percepito dai punti di vendita a ADM (come previsto all'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40) e se sarà da considerare quale grave violazione che comporta l'apertura del procedimento di decadenza della concessione.</p>
Risposta	<p>Sulla base della disciplina della procedura di gara in esame, prevista dall'articolo 1, comma 576, lett. e), della legge n. 232/2016, e dell'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010, nonché del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul punto, si osserva che:</p> <p>1) la conclusione di rapporti negoziali aventi ad oggetto servizi ulteriori rispetto a quelli oggetto della concessione quali risultati dall'offerta tecnica (purché compatibili con i livelli di servizio richiesti), rientra nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, in quanto addizionali, <u>estranei ed ulteriori</u> rispetto a quelli oggetto di obblighi concessori;</p> <p>2) conseguentemente, in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, "l'operatore che risulterà aggiudicatario <u>non può essere obbligato</u> a sottoscrivere contratti per la raccolta di gioco" a prescindere dal fatto che si tratti di punti vendita che accettino o non accettino i servizi addizionali estranei e ulteriori;</p> <p>3) ancora conseguentemente, in ossequio al medesimo principio dell'autonomia contrattuale, i punti vendita <u>non possono essere obbligati</u> né a sottoscrivere contratti per la raccolta di gioco né a sottoscrivere contratti per servizi addizionali estranei e ulteriori.</p> <p>Relativamente alle conseguenze derivanti dall'aggiudicatario che "costringa" i punti vendita a pagare un canone per servizi addizionali, quale condizione per ottenere la possibilità di rivendita del gioco, si osserva che si tratterebbe, in via di principio, di una prassi illegittima; tuttavia, non è possibile, in questa sede, formulare ipotesi sanzionatorie la cui applicazione dipende dalle modalità con cui l'eventuale comportamento illegittimo si atteggi, dalle circostanze emergenti dagli atti o accertate dall'Agenzia, dalla gravità o diffusione del fenomeno, e quant'altro.</p>

Domanda	In relazione all'offerta al ribasso relativa al compenso del concessionario, espressa con due decimali, si richiede se tale offerta possa essere effettuata liberamente senza delta percentuali minimi da rispettar per l'offerta. Più chiaramente: sarà possibile offrire ad esempio 4,99% o 4,98% o 4,97%?
Risposta	Si. Può essere effettuata liberamente senza delta percentuali minimi.
Domanda	Relativamente al sistema estrazionale citato nel Capitolato Tecnico al cap. 2 ("Subentro nella gestione del sistema oggetto di devoluzione") e al cap. 3.1.4 ("Aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato – Livello supporto (estrazionale)"), nell'Allegato-Inventario sistema devolutivo, al par.6.1.1 "Estrazione Fisica", ne viene data una sommaria descrizione senza dettagliarne i componenti; inoltre, allo stesso paragrafo 6.1.1, nella figura "Rappresentazione della sala di estrazione e della sala di regia" non viene indicato alcun componente dei Sistemi all'interno della indicata sala di regia. Anche nell'elenco dettagliato dei beni oggetto di devoluzione al par. 8.4.1 ("Livello di supporto-Sistemi Estrazionali") non è presente nessuna delle citate apparecchiature. La mancanza di tutti questi componenti è da intendersi come un refuso?In caso affermativo si rende necessario, riguardo la Sala Estrazionale situata presso la sede ADM di Piazza Mastai a Roma (par. 6.1.1), l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature dei sistemi di estrazione e della sala di regia, delle infrastrutture tecnologiche e delle relative architetture di funzionamento oggetto di devoluzione e di eventuale successivo aggiornamento, sia nell'Elenco dei Beni suddetto (Allegato- Inventario Sistema Devolutivo par. 8) sia nella descrizione e rappresentazione proposta al par. 6.1.1.
Risposta	Per quanto concerne la sala di regia, non essendo le attrezzature previste nell'elenco di devoluzione definito dall'attuale concessione, le stesse non sono soggette a rappresentazione dettagliata.Per quanto riguarda i "componenti", dalla domanda non si evincono quali sarebbero quelli non dettagliati; si invita a riformulare la richiesta.
Domanda	Considerato che il capitolato d'oneri richiede, al par. 5.4, in relazione al candidato:"b) possesso della certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per le attività relative di gestione o raccolta del gioco da esso esercitate;c) possesso della certificazione sui Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alle norme ISO/IEC 27001, valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, per le attività di gestione o raccolta del gioco da esso esercitate"; - tali certificazioni, nel caso di gruppi societari, in Italia e all'estero, possono essere possedute anche dalle società c.d. "holding", ovvero società controllanti che non svolgono direttamente attività di gestione o raccolta di gioco ma che esercitano la direzione e il coordinamento sulle controllate che tali attività esercitano direttamente; tutto quanto sopra considerato, si richiede se, in caso di certificazioni conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e ISO/IEC 27001 per attività di gestione o raccolta del gioco, rilasciate direttamente a una società "holding" partecipante alla gara, valide alla data di presentazione della domanda di partecipazione, tali certificazioni soddisfino i requisiti di cui ai citati paragrafi 5.4 b) e C) senza necessità che la società "holding" si avvalga altresì dei certificati di una delle società controllate.La risposta positiva a tale domanda appare scontata considerato che le citate certificazioni attestano la qualità di processi interni aziendali e che quindi appare ancor più affidabile il loro possesso in capo diretto ad una società "holding" che non ad una controllata, pur non svolgendo la holding direttamente attività di gestione o raccolta di gioco.

Risposta	Come già chiarito precedentemente, i requisiti di cui ai paragrafi da 5.1 a 5.4 possono essere posseduti tramite società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate. Pertanto, ove la Società Holding "partecipante alla gara" posseda le certificazioni conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e ISO/IEC 27001 per le attività relative di gestione o raccolta del gioco da esso esercitate sopra citate direttamente, non necessita di far ricorso, per tale specifico requisito, alla società controllata.
----------	---